

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
12 agosto 1998 \*

«Domanda di provvedimenti provvisori – Composizione amichevole –  
Carattere cogente – Cancellazione d'ufficio dal ruolo – Presupposti»

Nel procedimento T-42/98 R,

**Maria Paola Sabbatucci**, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con gli avv.ti Alberto Dal Ferro e Andrea Cevese, del foro di Vicenza, domiciliati presso lo studio dell'avv. Morresi, 67, avenue des Nerviens, Bruxelles,

richiedente,

contro

**Parlamento europeo**, rappresentato dal signor Antonio Caiola e dalla signora Evelyn Waldherr, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori proposta ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee e degli artt. 185 e 186 del Trattato CE,

\* Lingua processuale: l'italiano.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

**Contesto normativo**

1 L'art. 9 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:

«1. Sono istituiti:

a) presso ciascuna istituzione:

- un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;

(...)

2. La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell'allegato II.

(...».

2 L'art. 1, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto così dispone:

«Le condizioni di elezione al comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezioni alla sezione locale quando il comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio (...».

- 3 Il quarto comma dello stesso articolo precisa:

«La composizione del comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall'articolo 5 dello Statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il comitato centrale di un comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri».

- 4 L'art. 17, n. 5, del regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Segretariato del Parlamento europeo (in prosieguo: il «regolamento relativo alla rappresentanza del personale») così dispone:

«I seggi sono attribuiti all'interno di ciascuna lista a quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali, con riserva che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tra i candidati eletti figurino obbligatoriamente due rappresentanti di ogni categoria di funzionari, ivi compreso il quadro linguistico, nonché due rappresentanti degli altri agenti, come stabilito all'articolo 5;
- b) tra i candidati eletti figurino un certo numero di membri in servizio a Bruxelles, fissato conformemente all'articolo 6, quarto comma.

Ogni candidato eletto può soddisfare simultaneamente queste due condizioni».

- 5 L'art. 6, n. 4, seconda frase, dello stesso regolamento enuncia:

«(...) Su proposta del Collegio degli scrutatori uscente, l'assemblea generale conferma il numero di seggi al Comitato del personale da riservare ai membri del personale in servizio a Bruxelles. Questo numero rappresenta la proporzione di funzionari e altri agenti del Segretariato in servizio a Bruxelles, arrotondato all'unità superiore».

- 6 Il numero di seggi riservato ai membri del personale in servizio a Bruxelles è stato fissato a undici in occasione dell'assemblea generale del personale del settembre 1997.

### **Antecedenti della controversia**

- 7 Nel novembre 1997 sono state organizzate le elezioni del comitato del personale del Parlamento. Non essendo stato raggiunto il numero legale, un secondo turno di scrutinio ha avuto luogo dal 13 al 23 gennaio 1998.
- 8 La ricorrente era candidata nella lista n. 5.
- 9 Lo spoglio delle schede di voto ha avuto luogo il 26 gennaio 1998. Dal rendiconto dello spoglio risulta, in particolare, che un reclamo concernente il conteggio di un pacchetto di 50 schede elettorali ha dato luogo a un nuovo conteggio immediato.
- 10 Conformemente alle regole applicabili, i seggi sono stati ripartiti proporzionalmente al numero di voti ottenuti da ciascuna lista. Su tale base, sei seggi sono stati attribuiti alla lista n. 5.
- 11 In una nota del 17 febbraio 1998, il collegio degli scrutatori ha chiarito che l'attribuzione dei seggi in base al numero di voti individuali non aveva permesso di soddisfare le condizioni previste all'art. 17, n. 5, lett. a) e b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale.

- 12 In particolare, la condizione prevista da questa disposizione alla lett. a) non poteva essere soddisfatta se non procedendo alla selezione di due rappresentanti della categoria D e di un rappresentante della categoria AA («altri agenti»). Il collegio degli scrutatori ha quindi cercato in tutte le liste i candidati di queste due categorie che avevano ottenuto il maggior numero di voti individuali.
- 13 Dopo questa selezione mancavano ancora tre persone in servizio a Bruxelles per rispettare le condizioni stabilite dall'art. 17, n. 5, lett. b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale.
- 14 Secondo i risultati comunicati dal collegio degli scrutatori, fra i candidati in servizio a Bruxelles i tre che avevano ottenuto il maggior numero di voti erano la signora Järvinen-Pejcov della lista n. 5, che ha sostituito un eletto della stessa lista (121 voti individuali), il signor Hennart della lista n. 6 (118 voti individuali), che ha sostituito un eletto della stessa lista, e la signora Wiik della lista n. 5 (103 voti individuali), che è stata dichiarata eletta al posto della ricorrente.
- 15 All'inizio del mese di febbraio 1998, entro il termine di dieci giorni previsto all'art. 19, n. 5, del regolamento relativo alla rappresentanza del personale, la ricorrente, che non era stata dichiarata eletta al comitato del personale, ha presentato al collegio degli scrutatori un reclamo diretto a contestare i risultati dell'elezione comunicati al personale il 27 gennaio 1998. Ella rilevava, in particolare, la «situazione paradossale secondo cui (...) il candidato che ha ricevuto il numero totale di suffragi più elevato non è stato eletto». Nella lettera di risposta 17 febbraio 1998 il collegio degli scrutatori ha comunicato di non poter dar seguito al reclamo della ricorrente.

## Procedimento

- 16 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 9 marzo 1998 la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 27 gennaio 1998 e della decisione 17 febbraio 1998, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa dagli eletti al comitato del personale del Parlamento.
- 17 Con atto separato, registrato in cancelleria lo stesso giorno, ella ha del pari proposto, ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto e in conformità degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda di provvedimenti provvisori. Tale domanda è diretta, da un lato, a far sospendere dalle funzioni il comitato del personale nella sua composizione risultante dalla comunicazione del collegio degli scrutatori del 27 gennaio 1998 e dalla risposta dello stesso collegio del 17 febbraio 1998 e, dall'altro, all'adozione di ogni misura provvisoria ritenuta idonea ad assicurare la tutela degli interessi della ricorrente.
- 18 Il Parlamento ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 24 marzo 1998.
- 19 Le parti sono state sentite nelle loro osservazioni orali l'8 maggio 1998. In questa udienza, esse hanno stabilito di comune accordo una composizione amichevole del procedimento sommario, di cui il cancelliere ha preso atto.
- 20 Il verbale di udienza, comunicato alle parti a mezzo telecopia il 14 maggio 1998, riporta i termini di tale composizione amichevole:

«Si è proceduto a un nuovo conteggio dei voti attribuiti alla ricorrente, alla signora Wiik (che ha sostituito la ricorrente), alla signora Tassinari (della lista 6) nonché agli altri candidati provenienti da Bruxelles che, in base alla loro categoria, avrebbero potuto, se il numero dei voti che è stato loro attribuito fosse stato più

alto, sostituire un candidato proveniente da Lussemburgo (avendo per conseguenza che la ricorrente non sarebbe stata sostituita dalla signora Wiik).

La ricorrente accetta, se il risultato (applicando l'interpretazione delle norme relative alle elezioni sostenuta dal Parlamento europeo) è corretto, di rinunciare agli atti nel procedimento sommario.

Le parti informeranno il Tribunale dei risultati entro un termine di due settimane».

- 21 Le parti non hanno depositato alcuna osservazione presso la cancelleria del Tribunale in merito al verbale d'udienza così redatto. Il 15 maggio 1998 il legale della ricorrente ha tuttavia chiesto che il termine per l'organizzazione del nuovo conteggio fosse prorogato al 10 giugno successivo. Tale proroga è stata concessa dal presidente del Tribunale.
- 22 Le parti si sono scambiate lettere al fine di determinare le modalità di un nuovo spoglio delle schede elettorali. Con telecopia 14 maggio 1998 indirizzata alla ricorrente, il rappresentante del Parlamento ha comunicato, «alla luce del verbale d'udienza del Tribunale di primo grado», un elenco di undici candidati «i cui voti individuali [devono] essere riconteggiati».
- 23 Con telecopia 19 maggio 1998 il rappresentante del Parlamento ha confermato che questo nuovo conteggio parziale dei voti avrebbe potuto aver luogo l'8 giugno 1998, «a condizione che i termini dell'accordo (...) cui si è giunti in udienza l'8 maggio scorso e (...) riflesso nel verbale d'udienza del Tribunale di primo grado del 14 maggio (...) siano rispettati». Egli ha precisato: «Un nuovo conteggio dei candidati di Bruxelles che hanno comunque ottenuto un mandato e/o che non avrebbero potuto sostituire un candidato proveniente da Lussemburgo, con la conseguenza che la ricorrente non sarebbe stata sostituita dalla signora Wiik, non è previsto da questo accordo».

24 Con lettera 2 giugno 1998 il legale della ricorrente ha informato il presidente del Tribunale che non era stato raggiunto un accordo con il Parlamento sulle modalità di effettuazione del nuovo conteggio. A questo proposito, egli ha sottolineato che la proposta del Parlamento di limitare il conteggio ad alcuni candidati, da esso preventivamente scelti «in base ad un criterio che sfugge alla ricorrente», è «contraria allo spirito e alla lettera dell'accordo raggiunto in udienza l'8 maggio 1998 e riportato nel verbale d'udienza». Egli così concludeva: «Alla luce di ciò la ricorrente prende atto che un accordo con [il Parlamento] conformemente a quanto stabilito in udienza non è stato raggiunto a causa del comportamento di quest'ultim[o] e pertanto si rimette alla valutazione del Presidente del Tribunale».

### **In diritto**

25 Dalla corrispondenza intercorsa dopo l'udienza dell'8 maggio 1998 sembra che la ricorrente abbia ritenuto che i termini dell'accordo amichevole non escludessero che si procedesse a un nuovo spoglio di tutte le schede elettorali.

26 Tuttavia, risulta chiaramente dall'accordo (v. supra, punto 20) che il nuovo conteggio dei voti avrebbe dovuto essere effettuato dal Parlamento soltanto nella misura in cui un candidato di Bruxelles avesse potuto sostituire, in base alla sua categoria, un eletto proveniente da Lussemburgo, qualora avesse ottenuto un numero di voti più alto rispetto al conteggio precedente. È infatti solo a questa condizione che, applicando le regole relative alle elezioni, la ricorrente avrebbe potuto evitare di essere sostituita dalla candidata di Bruxelles iscritta sulla stessa lista elettorale, signora Wiik. Un nuovo spoglio di tutte le schede elettorali non è stato quindi in alcun modo considerato come possibile modalità di esecuzione dell'accordo amichevole.

27 A questo proposito, la scelta da parte del Parlamento di undici candidati, dieci dei quali in servizio a Bruxelles, per i quali è stato effettivamente effettuato un nuovo conteggio dei voti, corrispondeva perfettamente alla lettera e alla ratio dell'accordo amichevole. Infatti, per conformarsi a questo accordo, il Parlamento doveva

procedere a un nuovo spoglio delle schede elettorali relative ai candidati di Bruxelles che avrebbero potuto ottenere un numero di voti più alto di quello ottenuto dalla signora Wiik e controllare inoltre che il numero dei voti espressi per la signora Wiik non fosse inferiore a quello risultante dal primo spoglio. Ciò considerato, non si può ritenere che sussista la mancanza di trasparenza nella scelta dei candidati affermata dal legale della ricorrente nella sua lettera datata 2 giugno 1998.

- 28 Dal conteggio effettuato dal Parlamento non risulta alcuna modifica del numero di voti attribuiti ai candidati di Bruxelles che avrebbero potuto ottenere un numero di voti più alto di quello della signora Wiik. Inoltre, il numero dei voti attribuiti alla signora Wiik è rimasto immutato rispetto allo spoglio precedente. Il risultato del nuovo spoglio, effettuato in esecuzione dell'accordo amichevole e in base alle disposizioni pertinenti applicabili, non è quindi diverso da quello ottenuto in esito al primo spoglio.
- 29 Ne consegue che il Parlamento ha perfettamente rispettato i termini dell'accordo amichevole e che, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto rinunciare agli atti nel procedimento sommario.
- 30 A questo proposito, quando il verbale dell'udienza del procedimento sommario prevede, come nel caso di specie, un termine entro il quale le parti sono tenute ad informare il giudice adito dei risultati dell'esecuzione dell'accordo amichevole, spetta al giudice del procedimento sommario, allo scadere di tale termine, disporre la cancellazione della causa dal ruolo ove accerti che le parti si sono accordate sull'esecuzione dell'accordo amichevole e che rinunciano, di conseguenza, a qualsivoglia pretesa nell'ambito del procedimento sommario. Qualora, allo scadere del termine impartito alle parti, il giudice accerti che l'accordo amichevole è stato correttamente eseguito, ma che la parte ricorrente non rispetta l'impegno assunto di rinunciare agli atti nel procedimento sommario, gli compete in tal caso pronunciare d'ufficio la cancellazione dal ruolo della causa. Occorre sottolineare che l'accordo amichevole convenuto tra le parti dinanzi al giudice del procedimento sommario ha un carattere giuridicamente cogente, e che questo giudice deve assicurarne il rispetto.

- 31 Nel caso di specie, si deve dichiarare che la ricorrente non ha rinunciato agli atti nel procedimento sommario, nonostante l'esecuzione corretta dell'accordo amichevole da parte del convenuto sopra constatata (punto 29). Si deve quindi disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) **La causa T-42/98 R è cancellata dal ruolo.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 12 agosto 1998

Il cancelliere  
H. Jung

Il presidente  
B. Vesterdorf